



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 353 del 13/12/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE" ANNO 2018. RETTIFICA D.D. 2254/17

Il Redattore: Giuseppe Giuliano

Premesso che

- con Determina Dirigenziale n. 2254 del 11.12.17 è stato aggiudicato il servizio di "Effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale" alla ditta S.I.G.R.A. SRL, con sede in via La resta I[^] traversa n. 2 - Taurianova (RC), per il prezzo di € 49.910,11 oltre iva al 22% al netto del ribasso offerto del 53,9999% sul prezzo a base d'asta di € 108.500,00;
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Considerato che:

- per mero disguido, la S.A. non ha riscontrato la ricezione della cauzione provvisoria prodotta dalla impresa So.Gest Ambiente con nota acquisita al prot. 127497 del 29.11.17;
- per conseguenza, nella determinazione di aggiudicazione del servizio e nel relativo verbale di gara del 30.11.17 non si è dato atto della integrazione di cui al punto precedente;

Vista la nota dell'impresa So.Gest Ambiente, assunta al prot. 133043 del 12.12.17;

Ritenuto che:

- l'integrazione documentale della So.Gest Ambiente, con particolare riferimento alla cauzione provvisoria, era possibile a condizione che quest'ultima fosse stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispettasse la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice dei Contratti, vale a dire decorresse da tale data, in quanto diversamente sarebbe

alterata la parità di trattamento tra i concorrenti (in proposito Determinazione A.N.AC. 8/1/2015 n. 1);

- non si ritiene assuma alcun pregio la considerazione addotta dall'impresa circa la mancata previsione nella documentazione di gara della cauzione provvisoria, dal momento che la stessa deve essere prodotta ex lege, nei termini di cui all'art. 93 del vigente codice appalti. A tal proposito, la S.A. aveva fornito apposito chiarimento, pubblicato sul proprio sito nel link attinente la gara, e posticipato conseguentemente il termine di presentazione delle offerte;

Dato atto che:

- la cauzione provvisoria prodotta è stata costituita in data 28.11.17, quindi posteriormente alla data di presentazione dell'offerta;
- anche a voler assumere che l'impresa So.Gest Ambiente avrebbe dovuto essere ammessa al prosieguo delle operazioni di gara e tenere in conto, per l'effetto, il ribasso da questa offerto, come specificato nella sopra citata nota acquisita al prot. 133043/17, deve rilevarsi che in questo caso la soglia di anomalia sarebbe risultata pari al 57,9689% e pertanto, essendo inferiore al ribasso offerto, l'impresa sarebbe comunque stata esclusa a mente dell'art. 97 c. 8 del codice dei contratti, così come specificato al punto 2), rubricato "Procedura di gara", della manifestazione di interesse;

Ritenuto, per quanto sopra premesso e considerato, di confermare l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto della impresa So.Gest Ambiente e, per l'effetto, confermare l'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 2254 del 11.12.17;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esclusione della impresa So.Gest Ambiente srl dalla procedura di gara relativa al servizio di "Effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale" - CIG 722365088D;
- 2) confermare, per l'effetto, l'affidamento del servizio di cui al punto precedente alla ditta S.I.G.R.A. SRL, con sede in via La resta I^a traversa n. 2 - Taurianova (RC);
- 3) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto le somme sono già state impegnate giusta D.D. n. 2254/17;
- 4) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Ragusa, 13/12/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale